

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 21/07/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 8 luglio 2011, n. 186

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) e delle relative opere ed infrastrutture annesse della potenza elettrica di 1,760 MW sito nel Comune di Manduria (Ta) denominato "Marina FV01". Società: AGRICOLA MARINA S.r.I. con sede legale in Brindisi (Br), Via del Ponte Ferroviario, 17 - P. IVA e C.F. 02247960749.

Il giorno 8 Luglio 2011, in Bari, nella sede del Servizio Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale:
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Saim Energy S.r.I., avente sede legale in Manduria (Ta), Via Castorio Sorano 37, P. IVA e C.F. 02600910737, con nota prot. n. 38/9050 del 12.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, presentava istanza per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica pari a 1,984 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manduria denominato "Manduria FV01" (Ta);
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 38/9686 del 10.09.2008 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Saim Energy S.r.l. con nota del 09.10.2008 (prot. n. 38/12154 del 30.10.2008) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi. Successivamente con nota del 30.06.2009 (prot. n. 7641 del 10.07.2009) la Società depositava ulteriore documentazione integrativa;
- la Società Saim Energy S.r.l. con nota del 17.07.2009 (prot. n. 8262 del 23.07.2009) comunicava il trasferimento della titolarità del progetto in oggetto alla società Agricola Marina S.r.l. con sede legale in via del Ponte ferroviario, 17 (Br) P. IVA e C.F. 02247960749;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 1463 del 02.02.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Agricola Marina S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 04.03.2010 (prot. n. 3509 del 08.03.2010) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 7261 del 10.05.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27 maggio 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 5957 del 08.04.2010, dichiara che l'intervento non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi Decreto Legislativo n. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 2588 del 18.02.2010, ritiene non vi siano impedimenti alla realizzazione delle opere in progetto a condizione che:

- le opere di scavo necessarie alla messa in opera del cavidotto e per il collegamento delle stringhe siano sottoposte a controllo archeologico, affidato ad archeologo di idonea e comprovata esperienza a carico della Società proponente, che a conclusione dei lavori presenterà idonea relazione, al fine di evitare interferenze con resti di interesse eventualmente presenti nel sotto suolo;
- Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 16163 del 27.04.2010 con cui rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto in progetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Agricola Marina S.r.I.;
- Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche Divisione IV Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 2769 del 25.05.2010, rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto in oggetto a condizione che la Società Agricola Marina S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti, affinché siano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 128/1959;
- Regione Puglia Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 9009 del 23.12.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
- la recinzione sia arretrata in concomitanza dell'arretramento proposto per i tracker, di 30 metri, rispetto al progetto presentato;
- non sia realizzato l'impianto di illuminazione;
- sia ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m.;
- si adotti, quale misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone, con particolare riguardo al limite nord dell'area, dove l'intera fascia di 30 metri esterna alla recinzione sarà essere interessata dall'impianto di essenze arboree/arbustive già presenti nelle aree circostanti;
- si provveda al completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato;
- si provveda al ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada;
- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione Servizio Attività estrattive, prot. n. 6988 del 29.10.2009, esprime nulla osta di massima limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1972 n. 1775). La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e gli "edifici" alla distanza di sicurezza dai cigli delle eventuali cave in esercizio e/o dismesse come previsto dal D.P.R. 128/1959;
- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste Sezione Provinciale Taranto, prot. n. 3011 del 10.06.2010, comunica che l'intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;
- Regione Puglia Area Politiche Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura Ufficio Provinciale Agricoltura, prot. n. 55334 del 16.06.2010, invita la Società ad inviare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della ditta proprietaria/conduttrice dei terreni, concernente vincoli derivanti da piani di sviluppo finanziati con fonti pubbliche eventualmente realizzati sugli stessi, nonché gli impegni assunti con il percepimento di aiuti pubblici.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTA:

- la nota del 19.07.2010 (prot. n. 11790 del 23.07.2010) con cui la Società inviava copia della nota di trasmissione all'Ufficio Provinciale Agricoltura delle Dichiarazioni della ditta proprietaria/conduttrice succitate effettuata il medesimo giorno.

CONSIDERATO che:

- dalle succitate dichiarazioni emerge che sui terreni oggetto del presente progetto non sono presenti vincoli derivanti da piani di sviluppo finanziati con fonti pubbliche eventualmente realizzati sugli stessi, nonché da impegni assunti con il percepimento di aiuti pubblici;

pertanto si considera acquisito il parere da parte dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto.

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 9084 del 12.07.2010, ritiene che le opere in progetto siano compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che:
- le opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in progetto,
- Arpa Puglia DAP di Taranto, prot. n. 4651 del 31.01.2011, conferma il parere sfavorevole espresso con la nota prot. n. 57073 del 29.11.2010 rilasciato in funzione di una carenza documentale rilevata nel progetto depositato dalla Società Agricola Marina S.r.l.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

PREMESSO che:

- con la nota prot. n. 17043 del 03.12.2010 il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche comunicava, successivamente al parere sfavorevole rilasciato dall'Arpa - DAP di Taranto con la nota prot. n. 57073 del 29.11.2010, il preavviso di chiusura negativa del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO che:

- la Società Agricola Marina S.r.l. con la nota prot. n. 17957 del 29.12.2010 e la nota prot. n. 96 del 04.01.2011 comunicava l'avvenuto deposito della documentazione integrativa richiesta dal succitato Ente;
- l'Arpa Puglia DAP di Taranto non dava alcun riscontro alle note trasmesse dalla Società, il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo Ufficio Energia e Reti Energetiche comunicava, con la nota prot. n. 815 del 21.01.2011, la chiusura positiva del procedimento per la costruzione ed esercizio di un impianto solare fotovoltaico della potenza elettrica di 1,760 MW da realizzarsi nel comune di Manduria (TA); invitando la Società e l'Ente Comune alla firma di atto di impegno e convenzione.

RILEVATO che:

- successivamente la nota succitata di chiusura del procedimento, l'Arpa Puglia DAP di Taranto, con nota prot. n. 4651 del 31.01.2011, ribadiva il proprio parere sfavorevole;
- la Società Agricola Marina S.r.I., in data 18.03.2011, proponeva ricorso presso il TAR di Lecce per l'annullamento, previa sospensione, del parere Arpa Puglia DAP di Taranto succitata.

VISTO che:

- il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 4468 del 05.04.2011, invitava l'Arpa Puglia - DAP di Taranto, visto il parere favorevole con prescrizioni in fase esecutiva rilasciato dal competente Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, la sottoscrizione di atto di impegno e convenzione ai sensi dei punto 2.3.5 e2.3.6 della D.G.R. 35/2007, nonché l'ulteriore deposito delle integrazioni richieste al competente DAP di Taranto (acquisita

al prot n. 2749 del 04.03.2011); di voler esprimere in maniera definitiva il proprio parere di competenza entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della succitata nota che in alternativa si sarebbe acquisito positivamente per silenzio ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 214/1990.

CONSIDERATA:

- la nota prot. n. 21964 del 24.04.2011 (prot. n. 5752 del 02.05.2011) con cui l'Arpa Puglia - DAP di Taranto, in risposta alla succitata nota, comunicava il proprio parere positivo.

Pertanto si conferma l'acquisizione del parere positivo dell'Arpa Puglia - DAP di Taranto.

• Provincia di Taranto - 9 Settore - Ecologia ed Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine, prot. n. 32850 del 25.05.2010, comunica che la Società Agricola Marina S.r.l. presenti apposita istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e dell'art. 20 del D.Lqs. 152/2006.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

PREMESSO che:

- la Società Saim Energy S.r.I., avente sede legale in Manduria (Ta), Via Castorio Sorano 37, P. IVA e C.F. 02600910737, con nota prot. n. 38/9050 del 12.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, presentava istanza per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza elettrica pari a 1,984 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manduria denominato "Manduria FV01" (Ta);
- la Società Saim Energy S.r.l. con nota del 17.07.2009 (prot. n. 8262 del 23.07.2009) comunicava il trasferimento della titolarità del progetto in oggetto alla società Agricola Marina S.r.l. con sede legale in via del Ponte ferroviario, 17 (Br) P. IVA e C.F. 02247960749.

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008 che così testualmente recita: "La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente: "B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MW".

VISTA altresì:

- la nota prot. n. 10942 del 12.07.2010 con la quale il il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche trasmetteva verbale della Conferenza di Servizi del 27.05.2010 in cui si precisava quanto segue: "Il RUP, preso atto della dichiarazione della Società inerente l'assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 All. IV alla parte Il punto 2 lett. c) fa presente che si ribadisce quanto detto nella premessa del presente verbale e precisamente: in applicazione dell'art. 6 comma 9 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., le Regioni possono determinare le specifiche categorie progettuali (fra cui rientrano anche gli impianti di produzione di energia con tecnologia fotovoltaico) o in particolari situazioni ambientali e territoriali, criteri o condizioni di esclusione della verifica di assoggettabilità. Pertanto tale norma scaturisce l'art. 5 della L.R. 31/2008. La Provincia di Taranto, quindi, è invitata ad esprimere il proprio parere di competenza sul progetto presentato dalla Società e discusso in Conferenza di Servizi entro i tempi dettati dalla L. 241/1990".

CONSIDERATO che:

- il Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 12219 del 05.08.2010, aveva precedentemente comunicato a tutte le Provincie - ivi

compresa la Provincia di Taranto - precisazioni in ordine alle soglie di potenza per l'applicazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a V.I.A. degli impianti fotovoltaici, di cui alla L.R. 11/2001 come modificato dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L. 99/2009, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

VISTO inoltre:

- l'art. 1 comma 1 della L.R. 13/2010;
- l'art. 1 comma 2 della L.R. 13/2010.

Pertanto il progetto in argomento della potenza elettrica di 1,760 MW, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

• Provincia di Taranto - 11 Settore - Demanio, Concessioni, Patrimonio immobiliare ed Espropri, prot. n. 32249 del 21.05.2010, comunica che per i soli aspetti riguardanti l'eventuale rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali interessanti la viabilità provinciale di stretta competenza qualora nel progetto siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo strade di propria competenza per la posa in opera di linee ed impianti elettrici, la Società Agricola Marina S.r.I dovrà trasmettere apposita documentazione nel rispetto delle prescrizioni riportate nella nota prot. n. 32249 del 21.05.2010 e secondo le modalità documentali riportate nella nota prot. n. 32249 del 21.05.2010.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

PREMESSO che:

- la Società Agricola Marina con nota prot. n. 16714 del 29.11.2010 comunicava, per quanto attiene l'attraversamento del sedime "pubblico provinciale" del cavidotto, che a valle del rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sarà inoltrata ulteriore richiesta presso la Provincia di Taranto - 11 Settore con comunicazione della Ditta Appaltatrice e Direttore Lavori, sicurezza e tutto quanto prescritto nell'apposito regolamento interno provinciale succitato.

Pertanto si considera acquisito il parere positivo della Provincia Taranto - 11 Settore.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, prot. n. 3389 del 25.05.2010, esprime parere di massima favorevole agli attraversamenti in corrispondenza dell'interferenza fra la MT con due condotte interrate dell'impianto irriguo collettivo "Chidro B2", lungo la strada vicinale "Marina" e la S.P. ex S.S. 174, subordinando il rilascio del nulla osta definitivo a conclusione di apposita istruttoria tecnica per la quale la Ditta proponente dovrà presentare esplicita richiesta;
- Comune di Manduria, modulo parere del 27.05.2010, esprime parere favorevole fatti salvi gli indirizzi riportati nella delibera di Giunta Comunale n. 158 del 12.06.2008, la quale stabilisce, che:
- nelle aree tipizzate "E Agricole" dal vigente PRG non siano tollerate le nuove attività non agricole, con particolare riferimento alla costruzione di impianti fotovoltaici, mediante espianto totale/parziale e/o dismissione di colture agrarie in atto, relative ad impianti preesistenti di vitigno "Primitivo DOC", ovvero presenza di ulivi secolari; questi ultimi considerati nella loro dimensione produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché elementi peculiari e caratterizzanti del paesaggio regionale e locale, giusta applicazione della L.R. n. 4/2007;
- ai fini dell'individuazione dei predetti caratteri, finalizzati al divieto di cui al precedente punto, dovrà assumersi competente parere ed attestazione a cura dell'IPA (Ispettorato Provinciale Agricolo);
- nelle aree agricole non caratterizzate da colture in atto specificate al primo punto, i nuovi insediamenti tecnologici dovranno, per quanto possibile, coesistere con attività agricole preesistenti, ovvero tenere conto del recupero agricolo mediante introduzione nel contesto, di coltivazioni compatibili nella misura di almeno 1/3 dei terreni interessati e di prevedere nell'area interessata una idonea perimetrazione a verde agricolo;

- i titolari di impianti fotovoltaici da installare sul territorio comunale, contestualmente alla documentazione prevista a corredo della D.I.A., dovranno sottoscrivere e produrre apposito atto unilaterale d'obbligo secondo quanto atteso nell'allegato schema di cui alla lett. A) del presente provvedimento;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 1678 del 16.12.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che siano effettuati, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in oggetto comunicandone l'avvenuta effettuazione;
- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 035339 del 22.07.2010 richiama quanto già partecipato con le note prot. n. 047857 del 05.11.2009 e prot. n. 012285 del 25.03.2009 con cui rilascia parere favorevole limitatamente alla realizzazione dell'impianto in progetto e delle relative opere connesse;
- Aeronautica Militare 3° Regione Aerea, prot. n. 0043 del 03.01.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC, prot. n. 0004122 del 21.01.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- ASL Taranto Dipartimento di Prevenzione, modulo parere del 27.05.2010, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 0151871 del 27.11.2009, esprime parere tecnico favorevole alla realizzazione delle opere in progetto. Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura di codesta Società darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere da essa gestite;
- Snam Rete Gas, C.BA/Ghi/219/cg del 23.11.2009, comunica che i lavori in progetto non interferiscono in alcun modo con impianti appartenenti alla stessa;
- Anas S.p.A., prot. n. CBA-0042075-P del 02.12.2009, comunica che l'intervento non ricade ne è adiacente alle proprietà demaniali gestite da Anas S.p.A..

Rilevato che:

- la Società Agricola Marina S.r.l. con nota del 28.12.2010 (prot. n. 96 del 04.01.2011) trasmetteva apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, di disponibilità dei terreni per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nonché per la realizzazione del cavidotto MT interrato;
- la Società Agricola Marina S.r.l. con nota del 18.01.2011 (prot. n. 697 del 19.01.2011) comunicava che a seguito del parere rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, prot. n. 9009 del 23.12.2010, l'impianto in progetto avrà una potenza definitiva pari a 1, 760 MW a seguito della rinuncia, comunicata con la nota prot. n. 17906 del 28.12.2010, alla realizzazione dell'ultima fascia di tracker (27X30 m)situata al limite nord dell'impianto posizionandosi a partire da circa 40 m dal medesimo confine;
- con nota prot. n. 7751 del 16.06.2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del R.R. 24/2010;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A", "B1 o B2";
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 815 del 21 gennaio 2011 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 27 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; essendo, inoltre, pervenuti tutti i pareri ambientali prescritti antecedentemente alla data del 31.12.2010 si ritiene che l'istanza in oggetto non rientri nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- " un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 1,760 MW, ubicato nel comune di Manduria (Ta), denominato "Marina FV01";
- " delle opere connesse costituite da:
- connessione in entra esce da Linea MT "49 Quota" (DP3036012), mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo
- costruzione di una Cabina di Consegna;
- in data 27 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Agricola Marina S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 08 febbraio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12339 e della Convenzione al repertorio n. 12340;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 186 dell'8 Luglio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 1,760 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Manduria (Ta) denominato "Marina FV01" nonché delle opere e infrastrutture indispensabili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241; Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- " un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 1,760 MW, ubicato nel comune di Manduria (Ta), denominato "Marina FV01";
- " delle opere connesse costituite da:
- connessione in entra esce da Linea MT "49 Quota" (DP3036012), mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo
- costruzione di una Cabina di Consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Agricola Marina S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni

finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- 3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- 3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

- La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:
- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.
- Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Manduria (Ta).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio Davide F. Pellegrino